

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 19 luglio 2016 è pervenuta presso la Segreteria della Federazione Italiana Bocce una denuncia, da parte del Sig. Giancarlo Giusti, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Toscana, nei confronti del Comitato Tecnico Federale Sezione Raffa FIB (di seguito *CTFSR*);

Con la denuncia in questione si chiede l'annullamento del dispositivo adottato dal CTFSR in data 14 luglio 2016 in forza del quale la squadra del Comitato di Pistoia è stata esclusa dalla Coppa Italia Junior 2016 per irregolarità relative al prestito dei giocatori facenti parte della formazione del predetto Comitato.

In data 25 luglio 2016 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al CTFSR il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 29 luglio 2016.

In data 25 luglio 2016, pervenivano presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale le memorie difensive da parte del CTFSR.

In fatto ed in diritto

Dalla documentazione in possesso dello scrivente si evince che la vicenda trae origine dal prestito di due giocatori dal Comitato di Firenze in favore del Comitato di Pistoia, al fine di partecipare alla Coppa Italia Junior 2016.

Il prestito in questione si sarebbe perfezionato in data 24 giugno 2016, il giorno prima rispetto alla partita di esordio del Comitato di Pistoia ed in ragione del ritiro dalla competizione del Comitato di Firenze.

Occorre evidenziare come, ai sensi dell'art. 1.6 del Regolamento FIB Coppa Italia Junior 2016 – Specialità Raffa (di seguito il “*Regolamento*”), sia espressamente previsto che: “*Entro il 9 maggio, il CTF ripartirà sul territorio nazionale i raggruppamenti circoscritti ad una o più regioni al fine di ottenere le 15 squadre di Comitato finaliste; ad esse viene aggiunta di diritto la squadra del Comitato che ospita la fase finale*”.

La data del 9 maggio viene quindi considerata come termine ultimo per poter indicare i componenti delle squadre. Eventuali prestiti perfezionati oltre la suddetta data, appaiono dunque in contrasto con il Regolamento in quanto idonei potenzialmente ad alterare il regolare svolgimento della competizione.

Sul punto si rileva che non ha impatti sulla vicenda la Circolare emanata dalla FIB in data 11 maggio 2016 in quanto volta esclusivamente a chiarire alcuni aspetti del prestito e comunque trasmessa ai Comitati con notevole anticipo rispetto all'inizio della competizione. Di conseguenza, anche volendo tenere in considerazione la Circolare di cui trattasi, i Comitati hanno avuto diverse settimane a disposizione per poter perfezionare le iscrizioni alla competizione beneficiando della disciplina dei prestiti.

A ciò si aggiunga che i due giocatori oggetto del prestito erano stati inizialmente iscritti con il Comitato di Firenze il quale ha comunicato di rinunciare alla competizione.

Orbene, la rinuncia alla competizione comporta l'esclusione dal Torneo, ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento con l'evidente conseguenza che anche i giocatori facenti parte della formazione rinunciataria, devono considerarsi esclusi dal Torneo, senza possibilità di essere oggetto di prestito ad altra formazione.

Da ultimo, preme evidenziare come il ricorso in esame sia stato presentato dal Comitato Regionale Toscana quando, invece, avrebbe dovuto essere inoltrato dal Comitato Provinciale di Pistoia, soggetto legittimato attivo e titolare dell'interesse ad agire, se non dai due tesserati oggetto di prestito.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento adottato dal CTFSR sia sostanzialmente legittimo e coerente nel merito.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando, archivia il procedimento in questione, confermando la decisione di squalifica del Comitato di Pistoia dalla Coppa Italia Junior 2016.

Roma, 1 agosto 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia